

Quadro normativo



SOMMARIO

Quadro normativo	1
Requisiti del lavoratore	2
Calcolo della prestazione	3
Modifiche normative sopravvenute	4
Età inferiore 62 anni	5
Procedura per esodo	6
Contribuzione figurativa	7
Rioccupazione	8

L'articolo 4 della legge n. 92 del 28 giugno 2012 prevede la possibilità, nei casi di eccedenza di personale, di stipulare accordi tra i datori di lavoro che impieghino mediamente più di 15 dipendenti e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori più prossimi al trattamento di pensione. In particolare, il datore di lavoro si impegna a corrispondere all'INPS la provvista finanziaria necessaria per l'erogazione ai lavoratori di una prestazione di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe al mo-

mento della risoluzione del rapporto di lavoro in base alle regole vigenti e per l'accredito della contribuzione fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento. La prestazione è erogata INPS in forma rateale in favore dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato che si trovino nelle condizioni di maturare i requisiti minimi per la fruizione del trattamento pensionistico entro un periodo massimo di quattro anni (48 mesi) dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. La prestazione e la contribuzione sono a totale ca-

rico del datore di lavoro.

Il consenso del lavoratore condizione necessaria per l'accesso al pensionamento anticipato ex art 4 legge Fornero

Requisiti del lavoratore

La prestazione spetta al lavoratore che abbia espresso consenso a risolvere il proprio rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2018 e che maturi i requisiti minimi per il pensionamento anticipato o

di vecchiaia nei quattro anni successivi alla risoluzione medesima

Calcolo della prestazione



La prestazione non è reversibile. In caso di decesso del beneficiario viene calcolata la pensione di indiretta con le norme ordinarie

Impegno di Telecom a integrare l'Accordo in caso di modifiche normative penalizzanti i dipendenti che avessero aderito alla pensione anticipata

Anzianità Contributiva

Il valore della prestazione è pari all'importo del trattamento pensionistico che spetterebbe al lavoratore al momento di accesso alla prestazione medesima, in base alle regole vigenti, esclusa la contribuzione figurativa correlata che il datore di lavoro si impegna a versare per il periodo di esodo. Sull'importo della prestazione non è attribuita la perequazione automatica, non spettano i

trattamenti di famiglia (ANF), non possono essere effettuate trattative per il pagamento di oneri (ad esempio: per riscatti e ricingiunzioni che devono quindi essere interamente versati prima dell'accesso alla prestazione; per cessione del quinto dello stipendio; per mutui ecc.). La prestazione non è reversibile. In caso di decesso del beneficiario, ai superstiti viene liquidata la pensione indi-

retta, con le norme ordinarie, tenendo conto anche della contribuzione figurativa correlata versata in favore del lavoratore durante il periodo di erogazione della prestazione. La liquidazione della pensione al termine del periodo di esodo sarà comunque effettuata sulla base della normativa in vigore alla data di decorrenza del trattamento pensionistico.

Modifiche normative sopravvenute

Nel caso in cui intervengano modifiche della normativa previdenziale, Telecom si impegna a modificare e integrare l'Accordo con particolare attenzione ad eventuali penalizzazioni dei dipendenti che avessero aderito all'Accordo.

Nel caso di introduzione di modifiche che introducano flessibilità con penalizzazioni tali da consentire l'accesso alla pensione prima del tempo di decorrenza derivante dall'art 4 legge

Fornero, Telecom si atterrà a quanto convenuto con il lavoratore salvo non sia lo stesso lavoratore ad aderire alle nuove Flessibilità attraverso la presentazione della domanda di pensione.



ANZIANITA' CONTRIBUTIVA PENSIONE ANTICIPATA 62 ANNI

decorrenza	uomini	donne
Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi
Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi
Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi
Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019	43 anni e 2 mesi	42 anni e 2 mesi
Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020	43 anni e 2 mesi	42 anni e 2 mesi
Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021	43 anni e 5 mesi	42 anni e 5 mesi
Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022	43 anni e 5 mesi	42 anni e 5 mesi

Accesso alla prestazione con età inferiore a 62 anni

Per i soggetti iscritti anteriormente al 1° gennaio 1995 che accedono alla pensione anticipata con un'età inferiore a 62 anni, si applica, sulla quota di trattamento pensionistico calcolata secondo il sistema retributivo, una riduzione pari ad 1% per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni; tale riduzione è elevata a 2% per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due.

La riduzione non trova applicazione fino al 31 dicembre 2017. (comma 113 legge stabilità 2015)

Poiché la isopensione si calcola in base alle regole vigenti; a coloro che usciranno fino al 31 dicembre 2017 non saranno applicate penalizzazioni.

Dal 1 gennaio 2018 salvo modifiche legislative entreranno in vigore le penalizzazioni.

Allo stesso modo per coloro e usciranno dal 1 gennaio

2018 la isopensione potrà avere decurtazioni.

Tenere sempre in evidenza che la pensione definitiva sarà determinata con le norme in vigore al momento del raggiungimento dei requisiti pensionistici

**Dal 1 gennaio 2018:
Riduzione pari ad 1% per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni; tale riduzione è elevata al 2% per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due.**

Procedura raccolta adesioni, Comunicazione di liquidazione, Scadenza della prestazione, Domanda pensione

Telecom Italia raccoglierà annualmente le manifestazioni di interesse (non vincolanti) da parte dei dipendenti.

Sulla base delle adesioni raccolte l'Azienda presenterà all'INPS domanda di accesso alla procedura prevista corredata dall'elenco degli interessati.

Inps effettuerà la certificazione del diritto e il calcolo della prestazione di esodo.

Conclusa la fase di verifica Inps comunicherà al dipendente l'importo iniziale della prestazione la cui accettazione sarà condizione per la risoluzione consensuale del

rapporto di lavoro.

Qualora al raggiungimento dei requisiti minimi abbia a subire una penalizzazione permanente del trattamento pensionistico, verrà erogato a titolo di incentivo all'esodo un importo commisurato alla riduzione percentuale permanente del trattamento pensionistico.

A seguito della liquidazione della prestazione, viene inviata agli interessati, unitamente al certificato necessario per riscuotere la prestazione, una comunicazione con le informazioni relative alla pagamento ed alla data di scadenza della prestazione medesima.

Entro il mese di scadenza della prestazione, il lavoratore ha l'onere di presentare domanda di pensione alla sede INPS competente, non essendo prevista la trasformazione automatica di questa prestazione in pensione.

La prestazione è soggetta alla tassazione ordinaria.

PATRONATO
Inas
CISL
Istituto Nazionale Assistenza Sociale

FISTel **CISL Reti**
Comunicazioni-Energia-Trasporti

Prima di accedere all'esodo contattare Patronato INAS

Determinazione della contribuzione figurativa

Per i periodi di erogazione della prestazione a favore dei lavoratori interessati, è versata, a totale carico del datore di lavoro, la contribuzione figurativa correlata, utile per il conseguimento del diritto alla pensione, e per la determinazione della sua misura.

La retribuzione media mensile, sulla quale devono essere commisurati i contributi correlati, è determinata dalla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive (retribuzione imponibile esposta in uniEmens), divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33 (messaggio INPS 3096 aprile 2015)

Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione figurativa correlata sono calcolate sulla base dell'aliquota di finanziamento del Fondo previdenziale di appartenenza del lavoratore, tempo per tempo vigente (l'aliquota di finanziamento del Fondo pensioni lavoratori dipendenti attualmente vigente è pari al 33%).

Il versamento della contribuzione figurativa correlata è effettuato per il periodo compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi richiesti per il diritto a pensione.

Nell'ipotesi di morte del lavoratore, non essendo reversibile la prestazione l'obbligo contributivo si estingue e l'Inps provvederà a rimborsare al datore di lavoro l'eventuale eccedenza della contribuzione figurativa correlata. In tal caso ai superstiti viene liquidata la pensione indiretta, con le norme ordinarie, tenendo conto anche della contribuzione figurativa correlata versata

Rioccupazione

La legge non prevede specifiche disposizioni per quanto riguarda il cumulo della prestazione in que-

stione con eventuali redditi da lavoro dipendente o autonomo. Ne consegue che l'Istituto non provve-

derà ad operare alcuna riduzione dell'importo della prestazione in caso di rioccupazione.



**Prima di accedere all'esodo contattare
Patronato INAS**

